



ORDINANZA N. 84

OGGETTO: ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMICA DA COVID-19 / REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI PARCHI ED AREE GIOCO ATTREZZATE

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti sul contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nazionale in atto;

VISTO in particolare il DPCM del 17 Maggio 2020 che dispone, sull'intero territorio nazionale, a far data dal 18 Maggio 2020, nel suo art.1, c. b): *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato"* nonché alla lett. d) del predetto DPCM *"è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti"*;



RICHIAMATO in particolare l'allegato 8 al suddetto DPCM del 17 Maggio 2020 recante le "linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19" che stabilisce le seguenti prescrizioni:

1.1 Accessibilità degli spazi

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

1.2 Compiti del gestore

1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:

- a) manutenzione e controllo periodico;
- b) pulizia periodica degli arredi;
- c) supervisione degli spazi.

2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:

- a) definendo e controllando i suoi confini;
- b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.

3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:

- a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
- b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisiche tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (**almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area**).

1.3 Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne)

- 1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
 - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
 - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico)
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.



VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta regionale riguardo le misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e, in particolare, l'ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 17 Maggio 2020" che ha confermato come: *"in ragione della autorizzazione espressa all'art. 1, c. 1 lett. b) del DPCM l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, ivi compresi i giochi gonfiabili, per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo DPCM"* e la predetta ordinanza ha demandato la disciplina degli accessi di cui sopra ai Sindaci con proprie ordinanze;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività condivise dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome come integrate ed adeguate in data 22 maggio u.s. per quanto di interesse alla pagina 25 relative a a "aree giochi per bambini" le quali prevedono, per le zone attrezzate con giochi per bambini presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali, le seguenti misure:

- predisporre adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare mediante apposita segnaletica con pittogrammi, comprensibile ai bambini e agli utenti stranieri per le aree a vocazione turistica;
- invitare il personale e i genitori all'auto monitoraggio delle condizioni di salute, informandoli circa i comportamenti da tenere in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19;
- promozione di misure igienico-comportamentali per bambini e ragazzi con modalità ludiche;
- riorganizzazione degli spazi assicurando il mantenimento di un metro di distanza tra gli utenti, ad eccezione delle persone non soggette ad obbligo di distanziamento interpersonale sulla base delle normative vigenti;
- utilizzo obbligatorio di mascherine per personale, genitori, accompagnatori e bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
- mettere a disposizione soluzioni igienizzanti per le mani in tutti gli ambienti, in particolare all'entrata e all'uscita;
- garantire una profonda pulizia giornaliera e la disinfezione almeno una volta al giorno delle superfici toccate più frequentemente;
- nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio di area negli ambienti interni; per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria e, in caso di impossibilità tecnica, rafforzamento per le misure



di ricambio di aria naturale con garanzia della pulizia dei filtri dell'aria secondo le indicazioni tecniche dell'Istituto Superiore di Sanità.

ATTESO che nella Città di Sarzana insistono aree ludiche attrezzate pubbliche da restituire all'utilizzo da parte delle giovani generazioni nel rispetto di tutte le normative sopra citate al fine di contenere la diffusione da Covid-19;

CONSIDERATO che il Dirigente Area 2, in conformità dell'Ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 30 del 17.5.2020, con prot. n. 19197 del 22.05.2020 ha disposto la riattivazione dei tirocini extracurricolari;

VISTE le ordinanze sindacali ad oggetto le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da Covid-19;

PRESO ATTO dell'evoluzione dell'emergenza epidemica in atto, rendendosi pertanto necessario regolamentare i suddetti accessi richiamando ed applicando *in primis* le prescrizioni, di cui sopra, previste all'Allegato 8 del DPCM del 17 Maggio 2020 recante le **“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”** e le linee guida per la riapertura delle attività condivise dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome come integrate ed adeguate in data 22 maggio u.s. per quanto di interesse alla pagina 25 relative a a **“aree giochi per bambini”**; le suddette prescrizioni dovranno essere rispettate da tutti gli utenti ed applicate dai gestori, ove esistenti;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione nei confronti delle famiglie, imponga l'attuazione di ogni misura di contenimento e la gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemica, affiancando alle diverse riaperture di spazi idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO che la *ratio* che ispira le previsioni dei citati DPCM e ordinanze, in conformità a quanto raccomandato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è volta ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, allo scopo di prevenire e contenere la diffusione del contagio anche in questa fase di evoluzione positiva dell'emergenza epidemica;

RITENUTO in particolare che anche la fruizione delle aree gioco da parte degli utenti debba essere condizionata al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;



CONSIDERATO che l'apertura delle aree gioco attrezzate a gestione diretta del Comune debba avvenire nel più breve tempo possibile, in relazione alle necessità di carattere organizzativo da parte dell'Ente per il rispetto della normativa in essere e alla presente ordinanza;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la l. 241/1990 e s.m.i.;

DISPONE

Dalla data di pubblicazione della presente e fino al 14 giugno 2020, fatti salvi automatici adeguamenti ove previsti da subentranti norme di rango superiore che rendessero inapplicabile la presente ordinanza parzialmente o integralmente, che:

- l'apertura dei Parchi pubblici, ville e giardini pubblici ivi comprese le aree gioco dovrà essere effettuata a condizione che vengano rispettate le disposizioni prescritte nell'allegato 8 del DPCM del 17 Maggio 2020 recante le "linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19", che stabilisce le seguenti prescrizioni:

1.1 Accessibilità degli spazi

- 1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni;
- 2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell'area interessata.

1.2 Compiti del gestore

- 1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di: a) manutenzione e controllo periodico; b) pulizia periodica degli arredi; c) supervisione degli spazi.
- 2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
 - a) definendo e controllando i suoi confini;
 - b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro.
- 3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
 - a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
 - b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle



prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area)

1.3 Responsabilità del genitore o dell'adulto familiare accompagnatore (o del ragazzo se almeno 14enne):

1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:

a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o simili, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;

b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene: in caso di ragazzi di almeno 14 anni, non è necessario l'accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull'area, la responsabilità di mantenere il distanziamento fisico);

2) **garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.**

- **L'apertura delle aree gioco per bambini (zone attrezzate con giochi per bambini presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali) a condizione che vengano rispettate le linee guida per la riapertura delle attività condivise dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome come integrate ed adeguate in data 22 maggio u.s. per quanto di interesse alla pagina 25 relative a "aree giochi per bambini" le quali prevedono, per le zone attrezzate con giochi per bambini presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali, le seguenti misure:**
- predisporre adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare mediante apposita segnaletica con pittogrammi, comprensibile ai bambini e agli utenti stranieri per le aree a vocazione turistica;
- invitare il personale e i genitori all'auto monitoraggio delle condizioni di salute, informandoli circa i comportamenti da tenere in caso di comparsa di sintomi sospetti per Covid-19;
- promozione di misure igienico-comportamentali per bambini e ragazzi con modalità ludiche;
- riorganizzazione degli spazi assicurando il mantenimento di un metro di distanza tra gli utenti, ad eccezione delle persone non soggette ad obbligo di distanziamento interpersonale sulla base delle normative vigenti;
- utilizzo obbligatorio di mascherine per personale, genitori, accompagnatori e bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
- mettere a disposizione soluzioni igienizzanti per le mani in tutti gli ambienti, in particolare all'entrata e all'uscita;



- garantire una profonda pulizia giornaliera e la disinfezione almeno una volta al giorno delle superfici toccate più frequentemente;
- nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio di area negli ambienti interni; per gli impianti di condizionamento è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria e, in caso di impossibilità tecnica, rafforzamento per le misure di ricambio di aria naturale con garanzia della pulizia dei filtri dell'aria secondo le indicazioni tecniche dell'Istituto Superiore di Sanità.
- **Quanto alle aree gioco attrezzate presenti nei parchi pubblici del Comune di Sarzana, dispone la riapertura a decorrere dal 29 maggio p.v. prescrivendo, in aggiunta alle norme sovraordinate vigenti e a tutte le disposizioni rivolte a genitori e/o accompagnatori sopra indicate:**
 - la pulizia e disinfezione quotidiana delle aree ludiche, per la cui esecuzione gli uffici potranno avvalersi dei soggetti beneficiari di percorsi quali piani di utilità collettiva (PUC) o inserimenti lavorativi socio-assistenziali (ILSA), previa adeguata formazione in merito al rischio di diffusione da Covid 19 e alle tecniche di disinfezione raccomandate dall'istituto superiore di sanità, fornitura di adeguati DPI con obbligo di utilizzo durante le operazioni (inclusi mascherina, visiera protettiva e guanti) e fornitura degli strumenti necessari per le operazioni di pulizia;
 - obbligo di utilizzo di mascherine per genitori, accompagnatori e bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età durante la fruizione delle aree e di sanificazione delle mani prima e dopo il contatto con le attrezzature;
 - installazione di cartellonistica in ogni area ludica comunale informativa di tutte le misure di prevenzione da adottare munita di pittogrammi e affini in modo da risultare comprensibile ai bambini e agli utenti stranieri.
- di dare alla presente ordinanza, in considerazione del suo carattere di contingibilità e urgenza, immediata efficacia ed eseguibilità;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Sarzana;
- di incaricare i dirigenti competenti dell'esecuzione della presente ordinanza con massima informazione al pubblico, agli esercenti interessati e alla cittadinanza;
- Che la presente ordinanza sia inviata a:
 - Uffici comunali;
 - Comando della Polizia Locale;
 - Prefettura della Spezia;
 - Questura della Spezia;



- Provincia della Spezia;
- Regione Liguria;
- Privati proprietari, gestori o concessionari delle aree aperte al pubblico oggetto della presente ordinanza;

AVVISA

- Che salvo che il fatto costituisca più grave e diverso reato, il mancato rispetto della presente ordinanza verrà sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR Liguria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune

Sarzana, 25.05.2020

IL SINDACO
Cristina PONZANELLI